



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA



REGOLAMENTO

T.O.S.A.P.



REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I

Art. 1

(Oggetto della tassa)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di cui all'art. 38 comma 1,2 e 3 D. L. 507/93.

Art. 2

(Occupazioni di spazi ed aree pubbliche)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Gaggio Montano si osservano le norme del presente Regolamento.

2. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i portici, i parchi, i giardini, ecc.

Art. 3

(Autorizzazione e concessione di occupazione)

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 27 a seguito di comunicazione scritta al competente Ufficio Comunale da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

2. Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione da darsi almeno 30 gg prima della manifestazione.

3. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 27. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

4. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del precitato art. 27.

Art. 4 (Occupazioni d'urgenza)

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione al competente Ufficio Comunale. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 5 (Domanda di occupazione)

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo, di istruttoria e di rimborso per danni di cui al 4 comma dell'art.

7, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Art. 6

(Pronuncia sulla domanda)

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro 30 giorni.

4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 7

(Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione)

- suo contenuto -

1. L'Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

2. In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

3. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

6. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 8

(Durata dell'occupazione)

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art. 9

(Esposizione di merce)

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art. 10

(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 11

(Commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 12

(Esecuzione di lavori e di opere)

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 13

(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 14

(Autorizzazione di lavori)

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 15

(Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.)

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 27 lettera d) del presente Regolamento.

Art. 16

(Occupazioni con tende e tendoni)

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

3. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità al Regolamento Edilizio Comunale che disciplina la materia.

Art. 17

(Affissioni)

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 18

(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio)

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28/3/1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4/6/1993.

2. Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

3. E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 19

(Obblighi del concessionario)

1. Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 20

(Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 21

(Revoca della concessione o dell'autorizzazione)

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2. Le revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi né indennità alcuna, fatta salva la restituzione, senza interessi, della tassa pagata in anticipo (art. 41 D.L. 507).

Art. 22

(Rinnovo)

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 23

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria

ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

Art. 24

(Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche)

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
4. A tale scopo il territorio comunale è classificato in 2 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione (Vedi ALL.B).
5. In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
6. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
8. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.
9. Per quanto riguarda le occupazioni permanenti di suolo pubblico derivanti dalla stesura di cavi, condutture ed impianti tecnologici o di qualsiasi altro manufatto messi in opera da aziende di erogazione di servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi, si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs n.446/97 art. 63 e così come modificato dalla Legge 488/99 art. 18.

Art. 25

(Tassa per le occupazioni temporanee - sua graduazione in rapporto alla durata)

1. Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
---------------------------	------------------------------

-----	-----
Fino a 3 ore	Riduzione del 50%
Oltre le 3 ore e fino a 12 ore	Riduzione del 10%
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta del 30%

Art. 26

(Riduzioni della tariffa)

1. Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50 per cento per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

2. In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 27 (Esenzione dalla tassa)

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.

La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni fissate dall'Autorità competente a seguito comunicazione di cui al 2 comma dell'art. 3;

- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 28 (Non applicazione della tassa)

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al

demanio dello Stato nonchè alle strade statali e provinciali.

Art. 29
(Sanzioni)

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si rinvia alle sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e segg. del TULCP 3/3/1934 N. 383 e successive modifiche.

Art. 30
(Norme finali)

1. Viene abrogato il vigente "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e spazio pubblico e per l'applicazione della relativa tassa".

Art. 31
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990, n. 142 e dello Statuto Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO A

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.

Per ogni metro quadro e per anno:

minimo

Categoria prima..... L. 34.000

Categoria seconda L. 20.400

B) Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 70%)

Categoria prima L. 10.200

Categoria seconda L. 6.120

C) Occupazioni con passi carrabili, anche di quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%)

Categoria prima L. 17.000

Categoria seconda L. 10.200

D) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 50%)

Categoria prima L. 17.000

Categoria seconda L. 10.200

E) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadro e per anno: (riduzione del 90%)

Categoria prima L. 3.400

Categoria seconda L. 2.040

F) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lett. A.

Categoria prima L. 34.000
Categoria seconda L. 20.400

G) Occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 488 del 23/12/99, è determinata:

numero complessivo di utenze esistenti nel comune al 31 dicembre dell'anno precedente per una tariffa unitaria pari ad € 0,77 rivalutata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

H) **Ai sensi del comma 2bis art. 47 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.**

I) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale dovuta, fino ad un massimo di cinque Km lineari, è di Lire 200.000
Per ogni Km o frazione superiore a cinque Km è dovuta una maggiorazione di L. 40.000.

L) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato L. 30.000
Zona limitrofa L. 22.000
Sobborghi zone periferiche frazioni..... L. 15.000

M) Distributori di carburanti:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato L. 90.000
Zona limitrofa L. 75.000
Sobborghi e zone periferiche L. 45.000
Frazioni L. 15.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo.

Tariffa giornaliera per mq:

Categoria prima L. 2.000

Categoria seconda L. 1.200

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 2 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) fino a 3 ore (riduzione del 50%):

Categoria prima L. 1.000

Categoria seconda L. 600

2) oltre 3 ore e fino a 12 ore (riduzione del 10%):

Categoria prima L. 1.800

Categoria seconda L. 1.080

3) oltre 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera):

Categoria prima L. 2.000

Categoria seconda L. 1.200

4) fino a 14 giorni (tariffa intera):

Le tariffe sono quelle di cui alla lettera N)

5) oltre i 14 giorni (riduzione del 30%):

Categoria prima L. 1.400

Categoria seconda L. 840

- O) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lett. N ridotta del 70 per cento.
- P) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata alla lett. N.
- Q) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti numeri sono ridotte del 50 per cento.
- R) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lett. N è ridotta dell'80 per cento.
- S) Per le occupazioni temporanee di suolo, per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/1993, comma 1, la tariffa di cui alla lett. N è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
- T) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lett. N.
- U) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lett. N. sono ridotte del 50%.
- V) Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lett. N è ridotta dell'80%.
- W) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 507/1993.
La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:
- a) fino ad un Km lineare
e di durata non superiore
a 30 gg.:
- Categoria prima L. 30.000
Categoria seconda L. 18.000
- b) oltre 1 Km lineare
e di durata non superiore
a 30 gg.:
- Categoria prima L. 45.000

Categoria seconda L. 27.000

Le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA a)

1) fino a 90 gg. (+ 30%):

Categoria prima L. 39.000
Categoria seconda L. 23.400

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.
(+ 50%):

Categoria prima L. 45.000
Categoria seconda L. 27.000

3) di durata superiore a 180 gg. (+ 100%):

Categoria prima L. 60.000
Categoria seconda L. 36.000

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA b)

1) fino a 90 gg. (+ 30%):

Categoria prima L. 58.500
Categoria seconda L. 35.100

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.
(+ 50%):

Categoria prima L. 67.500
Categoria seconda L. 40.500

3) di durata superiore a 180 gg. (+ 100%):

Categoria prima L. 90.000
Categoria seconda L. 54.000

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% come da schema che si allega al presente Regolamento.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Le frazioni inferiori al mq o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Per il solo anno 1994, la tassa dovuta:

a) per le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovia e funivia) è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000.

b) per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D. Lgs. 507/1993 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50%.

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (ART. 42 - 3° COMMA D.L. N. 507/93)

Categoria prima

Tutte le vie e piazze del Capoluogo e frazione Silla.....

Categoria seconda

Tutte le altre località, vie interne, piazze delle frazioni di Bombiana, Pietracolora, Marano, S.Maria Villiana, Affrico e Rocca Pitigliana.....

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELL'ART. 48 DEL D. L.GS. 507/1993 (DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E TABACCHI)

Centro abitato

Zona limitrofa

Sobborghi e zone periferiche

Frazioni

T.O.S.A.P.

Convenzione n.ro _____ / _____

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Prov. di Bologna

Oggetto : CONVENZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Premesso che, a seguito di regolare domanda pervenuta al competente ufficio di questo Comune, questa Amministrazione aveva autorizzato o concesso l'occupazione temporanea con proprio atto n. ___ del ___ che si allega alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale;

- Considerato che l'occupazione di che trattasi è stata autorizzata o concessa ininterrottamente per un periodo non inferiore al mese e precisamente dal _____ al _____ e pertanto per giorni _____ ;

O P P U R E

- Considerato che l'occupazione di che trattasi si verifica con carattere ricorrente per il periodo dal _____ al _____ per complessivi periodi o giornate _____ ;

Tutto ciò premesso e considerato ai sensi e per gli effetti dell'ottavo comma art. 45 D.Lgs. 507/93 e della tabella relativa alle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche allegata al Regolamento Comunale di attuazione approvato con atto consiliare n.ro _____ del _____, esecutivo a tutti gli effetti di legge,

l'anno millenovecentonovanta _____ questo giorno _____ del mese di _____ nella residenza municipale.

F R A

il Comune di Gaggio Montano, con sede in Piazza A. Brasa 1, C.F.01042740371

P - I.V.A. 00530281203, rappresentato dal sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____ del Comune di Vergato il quale, espressamente delegato ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti dal Segretario Comunale con atto n.ro ___ del ___, agisce nell'esclusivo interesse del Comune stesso,

E

il sig. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in via _____, nella sua qualità di _____ N.C.F. dichiarato _____

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

1°) Il Comune di Gaggio Montano, come sopra rappresentato, dispone il pagamento della tassa relativa alla occupazione temporanea di cui in premessa con tariffa ridotta al 50% come meglio sottospecificato :

ELEMENTI RISULTANTI:

- Durata occupazione : _____
- Superficie giornaliera occupata mq. : _____
- Specie occupazione : _____
- Categoria di appartenenza area : _____

DETERMINAZIONE IMPORTO TASSA DA VERSARE:

$$\frac{\text{_____}}{\text{(gg. o periodi)}} \times \frac{\text{_____}}{\text{(mq)}} \times \frac{\text{_____}}{\text{(Tariffa)}} = \text{Lire } \frac{\text{_____}}{\text{(Totale "A")}}$$

$$\frac{\text{_____}}{\text{(gg. o periodi)}} \times \frac{\text{_____}}{\text{(mq)}} \times \frac{\text{_____}}{\text{(Tariffa)}} = \text{Lire } \frac{\text{_____}}{\text{(Totale "B")}}$$

$$\frac{\text{("A" + "B")}}{100} \times \underline{50} = \text{Lire } \frac{\text{_____}}{\text{(Tassa da versare)}}$$

2°) Il sig. _____, nato a _____,
il _____, si impegna ad effettuare, mediante versamento a mezzo di Conto Corrente Postale intestato a questo Comune, il pagamento della tassa come sopra determinata in una unica soluzione prima dell'occupazione.

3°) In caso di ritardato pagamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93 e dell'art. 29 del Regolamento Comunale di attuazione.

Fatto, letto e sottoscritto

Per l'Amministrazione Comunale

Il Concessionario

I N D I C E

Art. 1	- Oggetto della tassa	pag. 2
Art. 2	- Occupazioni di spazi ed aree pubbliche	pag. 2
Art. 3	- Autorizzazione e concessione di occupazione ...	pag. 2
Art. 4	- Occupazioni d'urgenza	pag. 3
Art. 5	- Domanda di occupazione	pag. 3
Art. 6	- Pronuncia sulla domanda	pag. 4
Art. 7	- Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione - suo contenuto -	pag. 4
Art. 8	- Durata dell'occupazione	pag. 5
Art. 9	- Esposizione di merce	pag. 5
Art. 10	- Mestieri girovaghi e mestieri artistici	pag. 5
Art. 11	- Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag. 6
Art. 12	- Esecuzione di lavori e di opere	pag. 6
Art. 13	- Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	pag. 6
Art. 14	- Autorizzazione di lavori	pag. 6
Art. 15	- Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc. ...	pag. 7
Art. 16	- Occupazioni con tende e tendoni	pag. 7
Art. 17	- Affissioni	pag. 7
Art. 18	- Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	pag. 7
Art. 19	- Obblighi del concessionario	pag. 8
Art. 20	- Decadenza della concessione o dell'autorizzazione	pag. 8
Art. 21	- Revoca della concessione o dell'autorizzazione	pag. 8
Art. 22	- Rinnovo	pag. 9
Art. 23	- Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag. 9
Art. 24	- Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 9
Art. 25	- Tassa per le occupazioni temporanee - sua graduazione in rapporto alla durata	pag.10
Art. 26	- Riduzioni della tariffa	pag.10
Art. 27	- Esenzione dalla tassa	pag.11
Art. 28	- Non applicazione della tassa	pag.11
Art. 29	- Sanzioni	pag.12
Art. 30	- Norme finali	pag.12
Art. 31	- Entrata in vigore	pag.12
All. A	- Tabella delle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag.13
All. B	- Classificazione del territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag.19
All. C	- Convenzione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche	pag.20

